

"FONDAZIONE CLEMENTINA DE VIRGILIIS E.T.S."
STATUTO

TITOLO 1

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – ATTIVITÀ – PATRIMONIO

Art. 1 Costituzione

1.1 La "FONDAZIONE CLEMENTINA DE VIRGILIIS E.T.S.", avente personalità giuridica riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, con decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n.793 in data 15 giugno 1989, e trasformata in "FONDAZIONE CLEMENTINA DE VIRGILIIS" - Ente del Terzo Settore, assume la denominazione di "FONDAZIONE CLEMENTINA DE VIRGILIIS E.T.S."

1.2 La "FONDAZIONE CLEMENTINA DE VIRGILIIS E.T.S." subentra, a tutti gli effetti, nelle situazioni patrimoniali e finanziarie, nonché nella titolarità dei rapporti giuridici preesistenti, continuando a realizzare, sviluppare, rafforzare e consolidare le attività caratterizzanti lo scopo statutario della preesistente fondazione, in attuazione delle volontà del defunto Sig. Antonino De Virgiliis, raccolte dal Notaio Dott. Cristiano Napoleone nell'atto di Testamento pubblico in data 03/12/1986, repertorio n. 119.

Art. 2 Sede – Durata

2.1 La Fondazione ha sede legale in *via delle Caserme, angolo Via Corfinio*, in Pescara. Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri operativi anche altrove, su decisione del Consiglio di Amministrazione

2.2 La durata della fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 Scopo – Attività

3.1 La Fondazione persegue in via esclusiva una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (TUETS) e ss.mm.ii. e precisamente le attività riportate alle lettere a), b) c), d), h), i), p), r), u) e v) del predetto articolo 5 aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni mediante:

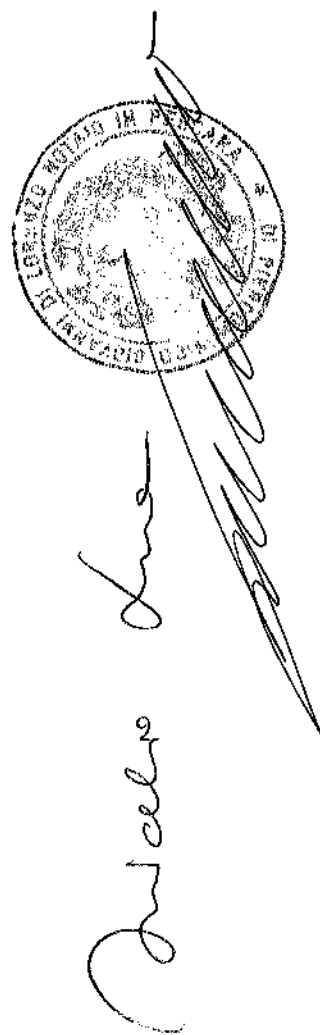
i) l'accoglienza alle persone bisognose di assistenza psicologica anche erogando loro prestazioni e servizi, finalizzati ad assicurare anche l'assistenza sociale e socio-sanitaria in apposite strutture residenziali e/o semi-residenziali;

ii) il favorire l'interesse della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale, con azioni ed attività di ascolto, sostegno e recupero di individui con problematiche psicologiche;

iii) l'istituzione di centri per la prevenzione e la soluzione dei disagi e dei disturbi psicologici anche attraverso l'assistenza spirituale, morale e materiale;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta



Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni mediante:

i) organizzazione e/o gestione di strutture per la riabilitazione e la riattivazione psico-sociale, mediante l'applicazione di metodologie terapeutiche nei confronti delle persone sofferenti di disturbi psicologici, al fine di un recupero nella vita sociale;

ii) la realizzazione e/o gestione di strutture finalizzate a fornire accogliimento e prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie per il recupero funzionale e sociali di persone, con età superiore a 65 anni, nonché di soggetti disabili non autosufficienti o a grave rischio di non autosufficienza, non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui;

d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa tramite:*

i) la realizzazione di attività di educazione, istruzione e formazione professionale, direttamente oppure in collaborazione con Università, Enti di ricerca o altre Fondazioni;

ii) l'istituzione di borse di studio, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni aventi finalità analoghe, volte alla realizzazione e diffusione di pubblicazioni di ogni tipo.

iii) la promozione di attività formative/informative in favore di famiglie con persone bisognose di assistenza psicologica, gli operatori del settore socio/sanitario, religioso delle scienze psicopedagogiche, nonché in favore degli insegnanti di scuole e istituti di ogni ordine e grado;

h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*

i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*

r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.* La Fondazione favorisce l'integrazione delle diversità etnico culturali e linguistiche e rifiuta ogni discriminazione di provenienza e di religione, uniformando la propria attività ai contenuti della "Dichiarazione dei Principi sulla Tolleranza", approvata nel 1995 dalla 28ª Sessione della Conferenza Generale dell'O.N.U., in merito al principio della "tolleranza", intesa quale "chiave di volta" dei diritti dell'uomo, del pluralismo, della democrazia e dello Stato di Diritto con rigetto del dogmatismo e del fondamentalismo.

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.*

3.2 La fondazione perseguirà un'attività di solidarietà sociale, nel rispetto delle volontà testamentarie del Sig. Antonino De Virgiliis realizzate da Don Giuseppe Natoli

3.3. Il perseguimento dello scopo sociale è assicurato mediante lo svolgimento delle attività ad esso correlate e connesse.

3.4 La fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazioni iniziale e conferito dal Fondatore o dai Fondatori
- dal fondo di gestione di cui all'art. 5)
- dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni, lasciti ed erogazioni di qualsiasi genere destinati ad incrementarlo;
- dagli avanzi di gestione destinate ad incrementare il patrimonio.

4.2 Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è utilizzato rispettando i criteri di prudenza, efficienza ed economicità, nonché le norme del Codice del Terzo Settore e le relative disposizioni attuative.

4.3. Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

4.4 È vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 – Fondo di gestione

5.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali donazioni o lasciti testamentari non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività di interesse generale e delle attività diverse;
- dalle raccolte fondi.

5.2 Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione delle sue finalità.

TITOLO II – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 6 – Organi della Fondazione

6.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo.

Art. 7 – Consiglio di Amministrazione



7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da (5) membri denominati Consiglieri

7.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- un Presidente

- da (4) quattro Consiglieri

7.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione, per assicurare continuità di gestione, è riservata al Consiglio uscente per (4) componenti.

7.4 Un componente Consigliere sarà individuato nel Sindaco pro-tempore del Comune di Rosciano o persona nominata dal Consiglio Comunale di Rosciano con facoltà di revocare e sostituire l'amministratore di propria nomina;

7.5 Una volta nominato, il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, a sua volta, eleggerà il Vice Presidente, tra gli altri Consiglieri;

7.6 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica (4) esercizi, sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono tutti rieleggibili.

7.7 In caso di cessazione della carica di uno o più Consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione nel rispetto dei medesimi requisiti previsti per gli stessi componenti del CdA in carica. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è integralmente rinnovato in caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei suoi componenti. In tal caso, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà devoluta all'Organo di Controllo di cui all'art 11) che segue

7.8 I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

7.9 Non possono essere nominati Consiglieri, e decadono dalla carica qualora sopravvenute, coloro che:

a) si trovino in stato di interdizione, inabilitazione o fallimento, ovvero siano stati condannati a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

b) rivestano cariche in enti o società che si trovino in conflitto di interessi con la Fondazione, salvo autorizzazione del Consiglio di Amministrazione deliberata senza la partecipazione dell'interessato;

c) non abbiano accettato per iscritto la nomina entro trenta (30) giorni dalla relativa comunicazione.

Art. 8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

8.2 In particolare, il Consiglio:

- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

- approva i programmi di attività della Fondazione;

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;

- delibera sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

- delibera sull'impiego del patrimonio e del fondo di gestione;
- delibera sulla adesione e partecipazione ad enti, società e organismi pubblici e privati;
- delibera le modifiche dello statuto;
- nomina il Presidente e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti;
- nomina, ove opportuno, un Direttore e/o un Segretario generale, determinandone compiti, poteri e compensi;
- delibera l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione che non sia riservato dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 9 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri o l'Organo di Controllo.

9.3 La convocazione è fatta mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviare a tutti i consiglieri e ai componenti dell'Organo di Controllo almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

9.4 In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

9.5 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In nessun caso il quorum costitutivo e deliberativo di tale organo può essere raggiunto con la presenza dei designati dai soggetti pubblici.

9.6 È ammessa la possibilità di tenere le adunanze del Consiglio di Amministrazione con partecipanti presenti in più luoghi tra loro collegati in audio/video conferenza, purché risulti, dandone atto a verbale (i) che il presidente e il segretario siano presenti nello stesso luogo, affinché possano procedere alla redazione del verbale (ii) e che sia consentito:

al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

agli intervenuti di partecipare alla discussione alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

9.7 In caso di contestazione potrà essere utilizzata, dal Presidente dal Segretario, quale prova della presenza dei consiglieri, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione dell'audio o della videoconferenza.

9.8 Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzo di altre forme di convocazione di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate.

9.9 Tali nuove forme dovranno garantire comunque, oltre alla possibilità per tutti i consiglieri di ricevere l'avviso di convocazione, il



La
cert
Q

rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

9.10 Infine, è consentito l'intervento anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo le indicazioni del luogo fisico di svolgimento della riunione e facendone espressa menzione nell'avviso di convocazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente ed il Segretario.

9.11 Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 10 – Presidente

10.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica per la durata del suo mandato di consigliere ed è rieleggibile.

10.2 Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica della prima riunione utile;
- vigila sull'andamento generale della Fondazione.

10.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età.

Art.11 – Organo di Controllo

11.1 L'Organo di Controllo è composto da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 L'Organo di Controllo resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

11.3 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

11.4 Nel caso di Collegio, almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

11.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

11.6 L'Organo di Controllo può esercitare, al superamento di limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs.117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui almeno un componente sia iscritto al registro dei revisori legali.

11.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

11.8 L'Organo di Controllo nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione quando questo sia decaduto o venuto meno, ai sensi

dell'articolo 7.3 che precede.

Art. 12 – Revisore Legale dei conti

12.1 Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

12.2 Il Revisore Legale dei Conti resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

TITOLO III – BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Art. 13 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale

13.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

13.3 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione sul proprio sito internet.

Art. 14 – Scritture contabili

14.1 La Fondazione tiene le scritture contabili previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e, in caso di svolgimento di attività diverse, tiene una contabilità separata.

14.2 La Fondazione tiene inoltre i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, nonché il libro degli associati o aderenti, ove presenti.

TITOLO IV – PERSONALE

Art.15 Personale dipendente e volontari

15.1 La Fondazione può avvalersi di personale dipendente o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati o aderenti, se presenti, nel rispetto della normativa vigente.

15.2 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

15.3 La Fondazione può rimborsare ai volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art.16 – Modifiche statutarie

16.1 Il presente statuto può essere modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto favorevole della



maggioranza dei suoi componenti.

Art.17 - Scioglimento

17. 1 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Rinvio

18.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117 2017) e successive modificazioni ed integrazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

